STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 17 marzo 2014

Oggetto: Circolare n. 7/2014 del 17 marzo 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO SALVA ROMA TER
- SAN MARINO FUORI DALLA BLACK LIST
- L'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI" PER I BENI STRUMENTALI DELLE PMI

OGGETTO: Le novità fiscali del decreto salva Roma-ter

Dal 6 marzo 2014 è in vigore il c.d. decreto salva Roma-ter, in cui oltre ad essere contenute una serie di disposizioni riguardanti la scuola e gli interventi destinati a Roma Capitale, vi sono alcune **importanti modifiche di carattere fiscale** riguardanti principalmente: la **Tasi**, la **web tax**, la **definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo** e la **detrazione** del 50% **dei mobili ed elettrodomestici.**

Con l'ausilio della seguente tabella proponiamo una sintesi delle novità fiscali:

LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO SALVA ROMA-TER	
ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI DALLA TASI (art. 2, comma 1, Lett. f del D.l. 16/2014)	Per effetto delle modifiche apportate al testo della finanziaria 2014 dal decreto salva Roma-ter, **sono ora esclusi dalla TASI i terreni agricoli.**
SOGGETTE A TASI LE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI E LE AREE COMUNI CONDOMINIALI (art. 2, comma 1, Lett. g del D.l. 16/2014)	Il decreto salva Roma-ter, ha comportato **l'assoggettamento alla Tasi** delle: ♦ **aree scoperte pertinenziali** o accessorie **a locali tassabili**, non operative; ♦ **aree comuni condominiali** ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva; che prima erano escluse dalla tassazione. È infatti stato abrogato il comma 670 dell'art. 1 della Finanziaria 2014.
TASI IN MISURA PIENA PER LE SUPERFICI ECCEDENTI IL NORMALE RAPPORTO TRA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E SUPERFICIE STESSA (art. 2, comma 1, Lett. h del D.l. 16/2014)	**È stata eliminata la norma** della finanziaria 2014 nella parte in cui **prevedeva la possibilità, per i Comuni, di disporre,** tramite Regolamento, eventuali **riduzioni/esenzioni** tariffarie **per le *"superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa".*** Ciò comporta che d'ora in poi a tale fattispecie l'imposta si applica in misura piena. Rimane invece la possibilità per il Comune di prevedere riduzioni/ esenzioni nel caso di: ♦ abitazioni con unico occupante, ♦ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ♦ locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, ♦ abitazioni occupate da soggetti che risiedono / dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, ♦ fabbricati rurali ad uso abitativo.
NUOVE IPOTESI DI ESENZIONE (art. 1, comma 3 del D.l. 16/2014)	Il decreto salva Roma-ter ha introdotto **nuove fattispecie di esenzione** dalla Tasi, in particolare per: ♦ gli **immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi** fra enti, **enti del servizio sanitario nazionale**, destinati

	esclusivamente ai **compiti istituzionali**; ♦ **fabbricati classificati** o classificabili nelle categorie catastali **da E/1 a E/9**; ♦ **fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73; ♦ **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; ♦ **fabbricati di proprietà della Santa Sede** ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense; ♦ **fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ♦ **immobili utilizzati da enti non commerciali destinati** esclusivamente **allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, ecc. Sul punto, il citato comma 3, precisa che: ✓ l'esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali; ✓ per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che quella istituzionale, l'esenzione *"va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale"*. Per la parte restante dell'immobile, adibita all'attività commerciale, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 44, DL n. 262/2006 (autonomo accatastamento). Se non è possibile individuare la frazione di unità destinata all'attività non commerciale, l'esenzione va applicata in proporzione all'utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.
SUPERAMENTO DELL'ALIQUOTA MASSIMA PER IL 2014 (art. 1, comma 1 lett. a del D.l. 16/2014)	La finanziaria 2014 ha stabilito che l'**aliquota di base della TASI è l'1‰** e che **il Comune**, con specifica delibera, **può:** ♦ **ridurla fino all'azzeramento**; ♦ **determinarla rispettando** in ogni caso **il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu**, per ciascuna tipologia di immobile, **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013** (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). **Per il 2014 l'aliquota massima** non può superare il **2,5‰** (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1‰). Il Decreto salva Roma-ter ha integrato tale norma, precedendo che solo per il 2014 **è ammesso il superamento dei predetti limiti in termini di aliquota massima, per un ammontare comunque non superiore allo 0,8‰,** a condizione che, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate, siano previste detrazioni d'imposta o altre misure,

	"tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del … citato decreto-legge n. 201, del 2011". **L'aliquota massima della TASI** per il **2014 può pertanto essere**: ♦ all'abitazione principale può essere elevata dal 2,5‰ al **3,3‰** (2,5+0,8)**;** ♦ per gli altri immobili può essere elevata dal 10,6‰ all'**11,4‰** (10,6+0,8).
DIVERSE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER TASI E TARI (art. 1, comma 1, lett. b del D.l. 16/2014)	La finanziaria 2014 aveva previsto la stessa modalità di pagamento per la Tasi e per la Tari: tramite mod. F24 o con apposito bollettino di c/c/p o con altri mezzi di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il **decreto salva Roma-ter ha differenziato le modalità di pagamento** delle due imposte stabilendo che: ♦ per quanto riguarda la **TASI** il versamento va effettuato tramite: ✓ il mod. F24; ✓ ovvero apposito bollettino di c/c/p; ♦ per quanto riguarda la **TARI** e la tariffa di natura corrispettiva (eventualmente prevista in luogo della TASI) il versamento va effettuato tramite: ✓ il mod. F24; ✓ ovvero con altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale come, ad esempio, MAV e RID). **Spetta al Comune individuare il numero delle rate** (prevedendone almeno due, a scadenza semestrale) **ed i relativi termini di versamento**, anche differenziati con riguardo alla TASI e alla TARI. **È** comunque **consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.**
WEB TAX (art. 2, comma 1 lett. a del D.l. 16/2014)	**La finanziaria 2014 aveva introdotto la c.d. web tax**, introducento al d.p.r. 633/72 il nuovo articolo 17-bis secondo cui: ♦ i soggetti passivi IVA avrebbero dovuto effettuare gli **acquisti di pubblicità** on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, **da soggetti titolari di partita IVA in Italia**; ♦ **gli spazi pubblicitari** on-line e i link sponsorizzati sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line **avrebbero dovuto essere acquistati** esclusivamente **da soggetti titolari di partita IVA in Italia**. Ciò anche se l'operazione di compravendita era effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. **Con questa norma si voleva obbligare le società che acquistano e vendono pubblicità online** (ad esempio Google) **ad aprire una partita Iva italiana**, in modo che l'inserzione pubblicitaria fosse venduta solo da imprese con partita iva italiana. La finalità era evitare che il traffico pubblicitario italiano fosse acquistato all'estero da operatori stranieri che vendono all'estero, scavalcando così l'Italia e il fisco italiano. Al

	momento, infatti, le leggi europee consentono a queste società di avere una sola sede legale in Europa e di poter registrare tutti i loro ricavi presso quella sede, senza doverne aprire una in ogni stato europeo in cui siano presenti. **L'applicazione di questa disposizione è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2014** dal c.d. Decreto salva Roma-bis (art. 1 comma 1 del D.l. 151/2013), non convertito in legge. **Il decreto salva Roma-ter** (art. 2 comma 1 lett. a del D.l. 16/2014) **l'ha invece definitivamente cancellata**; rimangono invece applicabili le altre disposizioni in materia di web tax (di cui ai commi 177 e 178 Finanziaria 2014) per cui permane l'obbligo: ♦ per le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari di utilizzare *"indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale"*; ♦ di effettuare il pagamento dell'acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.
POSTICIPATA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO (art. 2, comma 1 lett. c d del D.l. 16/2014)	La Finanziaria 2014 ha previsto che il **contribuente possa estinguere, senza interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il **pagamento**: ♦ **di quanto iscritto a ruolo** ovvero dell'ammontare residuo; ♦ **dell'aggio** a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999). La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre non è **ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti**. In base al testo originario della finanziaria per perfezionare la definizione agevolata bisognava versare integralmente quanto dovuto **entro il 28.02.2014**. **Tale scadenza è stata posticipata al 31.03.2014** dal decreto salva Roma-ter (art. 2 comma 1 lett. c, d)[1]. Il decreto ha posticipato anche il termine della sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, portandolo dal 15.03 al 15.04.2014. Fino a tale data, sono sospesi **anche i termini di prescrizione.**
Detrazione mobili nel limite delle spese sostenute per i lavori di recupero	La Finanziaria 2014 ha **prorogato al 31.12.2014** (anziché 31.12.2013) la **detrazione IRPEF** per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).**

[1] Tale proroga era stata inizialmente inserita in fase di conversione del DL n. 151/2013, poi decaduto.

(art. 1, comma 139 della L. 147/2013)	L'agevolazione spetterà, quindi, per le **spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014**, su un ammontare **massimo di spesa non superiore a € 10.000** e nella percentuale del **50%**. La legge aveva previsto anche un ulteriore limite alla detrazione dei mobili/elettrodomestici, ossia che **la spesa per i mobili da portare in detrazione non potesse superare l'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione.** Questo significava, ad esempio, che se si spendono 500 Euro per manutenzione straordinaria l'importo massimo agevolabile è 500 Euro. **Tale disposizione però è stata abrogata** dall'art. 1, comma 2, lett. a), del **D.L. n. 151 del 30.12.2013** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2013*), **mai convertito in legge**. Nel decreto salva Roma ter tale disposizione non è stata riproposta, con la conseguenza che torna applicabile quanto previsto dalla Finanziaria 2014. Pertanto, l'agevolazione non trova soltanto il limite di spesa di € 10.000 ma anche quello delle spese dei lavori di recupero effettuati sull'immobile.

OGGETTO: San Marino fuori dalla black-list

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.02.2014, **San Marino non fa più parte della lista dei paesi black list.**

Questa novità comporta importanti conseguenze fiscali:

- ai fini della **comunicazione black list** non c'è più l'obbligo di segnalare le operazioni con San Marino. A tal proposito, considerando che la norma è entrata in vigore il 24.2.2014, si ritiene che per le l'esclusione sia valida solo per operazioni effettuate dal 24 febbraio in poi;
- ai fini delle imposte dirette, **le persone trasferite a San Marino** non dovranno più fornire la prova dell'effettiva residenza, in quanto **non sono più soggette alla presunzione di residenza in Italia**.

SAN MARINO FUORI DALLA BLACK LIST				
IL LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE IN BREVE	Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014, **San Marino è stata espulsa dalla lista dei Paesi black list**[2]. Pertanto, per le operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la comunicazione delle operazioni black list. Per completezza d'esposizione si riepiloga di seguito l'**elenco** degli attuali Paesi inclusi nella **black list:**			
	Alderney	Filippine	Kiribati - ex isole Gilbert	Saint Kitts e Nevis
	Andorra	Giamaica	Libano	Saint Lucia
	Angola	Gibilterra	Liberia	Saint Vincent e Grenadine
	Anguilla	Gibuti (ex Afar e Issas)	Liechtenstein	Salomone
	Antigua	Grenada	Lussemburgo	Samoa
	Antille Olandesi	Guatemala	Macao	Sant'Elena

[2] L'esclusione è stata disposta a seguito della ratifica del 3 ottobre 2013 della "convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali", in ottemperanza dei "più recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni".

	Aruba	Guernsey – Isole del Canale	Maldive	Sark (Isole del Canale)
	Bahamas	Herm - Isole del Canale	Malesia	Seychelles
	Barhein	Hong Kong	Mauritius	Singapore
	Barbados	Isole Cayman	Monaco	Svizzera
	Barbuda	Isole Cook	Montserrat	Taiwan
	Belize	Isola di Mann	Nauru	Tonga
	Bermuda	Isole Marshall	Niue	Tuvalu (ex isole Ellice)
	Brunei	Isole Turks e Caicos	Nuova Caledonia	Uruguay
	Costarica	Isole Vergini britanniche	Oman	Vanuatu
	Dominica	Isole Vergini statunitensi	Panama	
	Ecuador	Jersey – Isole del Canale	Polinesia francese	
	Emirati Arabi Uniti	Kenia	Portorico	
COMUNICAZIONE BLACK LIST	La novità sull'esclusione di San Marino dall'elenco black list ha conseguenze dirette sull'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione di importo superiore a 500 Euro, effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. Infatti, come anticipato nella premessa, per effetto del decreto del 12.02.2014 **non sarà più necessario ricomprendere le operazioni nella comunicazione le operazioni poste in essere con operatori economici di San Marino.** Poiché il decreto è entrato in vigore il 24.02.2014 (quindi in relazione alle operazioni effettuate dal 24.02.2014), **salvo diversa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate**, **la comunicazione relativa al mese di gennaio va comunque inviata entro il 28.2.2014.**			

ALTRE CONSEGUENZE DOVUTE ALL'ELIMINAZIONE DALLA BLACK LIST	L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list comporta che **i costi sostenuti con operatori di San Marino non devono essere più indicati separatamente in Unico**. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 110, comma 10, TUIR, i costi riferiti ad operazioni effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata sono indeducibili, salva la sussistenza delle c.d. circostanze esimenti, e devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.
LA PROVA DELLA RESIDENZA NEL PAESE BLACK LIST	Per i **soggetti** che si sono **cancellati dalle anagrafi della popolazione residente** e si sono **trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata** la legge prevede che si considerino comunque residenti in Italia, salvo prova contraria. In questo caso, poiché la probabilità di residenza fittizia è molto alta, **l'onere della prova è ribaltato a favore del fisco**: **è il contribuente che deve provare l'effettivo e stabile trasferimento all'estero della residenza.** Il contribuente potrà utilizzare come prova a suo favore: ♦ la disponibilità di un'abitazione permanente nel Paese estero; ♦ la stipulazione di contratti di locazione/acquisto di immobili nel Paese estero adeguati ai bisogni della propria persona/famiglia; ♦ pagamenti di canoni per utenze nel Paese estero; ♦ assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia; ♦ attività di lavoro nel Paese estero; ♦ iscrizione dei figli in istituti scolastici del Paese estero; ♦ movimentazioni di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero; ♦ possesso nel Paese estero di beni anche mobiliari; ♦ iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero. Per effetto dell'esclusione di San Marino dalla lista dei paesi black list, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti a San Marino non grava più l'onere di dimostrare di non essere residenti in Italia.

L'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI" PER I BENI STRUMENTALI DELLE PMI

INTRODUZIONE

L'agevolazione nota come "**Nuova Sabatini**" è uno strumento agevolativo istituito dal decreto-legge Del Fare (**art. 2, D.L. n. 69/2013**) finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

Lo strumento è **rivolto alle PMI**, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, **che realizzano investimenti** (anche mediante operazioni di leasing finanziario) **in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.**

La norma del decreto-legge Del Fare è stata **attuata con il decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **27 novembre 2013**, mentre con **Circolare del MISE n. 4567 del 10 febbraio 2014** sono state fornite precisazioni in merito a termini e modalità di presentazione delle domande, oltre che sulla documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico.

Le imprese richiedenti potranno **presentare le domande** per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi **a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014** alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) **e fino a comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse.**

Dal 12 marzo è stato reso **disponibile** sulla home page del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (ww.sviluppoeconomico.gov.it) **anche il modulo** da utilizzare per la richiesta dell'agevolazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali **soggetti** possono beneficiare dell'agevolazione "Nuova Sabatini?
2. Ci sono **settori di attività esclusi** dalla "Nuova Sabatini"?
3. Quale **agevolazione** prevede la "Nuova Sabatini"?
4. Quali sono le **caratteristiche del contributo** previsto dalla "Nuova Sabatini"?
5. Quali **investimenti** sono **ammissibili**?
6. Quando devono essere **avviati gli investimenti** ammissibili?

7. La "Nuova Sabatini" è **cumulabile con altri contributi pubblici**?

8. **Quando e come va presentata la domanda** per richiedere l'agevolazione prevista dalla "Nuova Sabatini"?

9. **Quando e come viene erogato il contributo**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SOGGETTI POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI?

R.1 Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto MISE del 27.11.2013, possono beneficiare dell'agevolazione le **imprese** classificate **di dimensione micro, piccola e media,** che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una **sede operativa in Italia** e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- **non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti** individuati quali **illegali o incompatibili** dalla Commissione europea;
- **non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà,** così come individuata nel regolamento GBER (regolamento UE n. 800 del 06.08.2008).

Si ricorda che, secondo quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, è definita **piccola e media impresa** quella che:

- occupi **meno di 250 persone e** abbia un **fatturato annuo non superiore a € 50 milioni**, **oppure** un totale di **bilancio annuo non superiore a € 43 milioni**;
- **occupi meno di 50 persone** e abbia un **fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni.**

Per beneficiare della "Nuova Sabatini", le PMI devono aver realizzato **investimenti** (anche mediante operazioni di leasing finanziario) **in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.**

D.2 CI SONO SETTORI DI ATTIVITÀ ESCLUSI DALLA "NUOVA SABATINI"?

R.2 Sì. I settori produttivi **esclusi dall'agevolazione** sono quelli:

- dell'**industria carboniera;**
- delle **attività finanziarie e assicurative** (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- della **fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari**;

- delle **attività connesse all'esportazione** e per gli interventi subordinati all'**impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione**, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

Sono, quindi, ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori.

D.3 QUALE AGEVOLAZIONE PREVEDE LA "NUOVA SABATINI"?

R.3 Alle PMI beneficiarie della "Nuova Sabatini" è prevista l'erogazione di un **contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto di beni strumentali,** finalizzato a favorire la ripresa economica mediante l'ammodernamento ed il rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese stesse.

D.4 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA "NUOVA SABATINI"?

R.4 La concessione del contributo è **subordinata all'ottenimento di un finanziamento da parte di una banca aderente all'apposita Convenzione** stipulata tra il MISE, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Presiti (CDP).

Il finanziamento, che può coprire il 100% dell'investimento, deve avere le seguenti caratteristiche indicate dagli artt. 4 e 6 del DM 27.11.2013:

- **durata: 5 anni** dalla data della stipula del contratto;
- termine: **data ultima per l'erogazione 31.12.2016;**
- **valore: soglia massima € 2 milioni, soglia minima € 20.000;**
- modalità di **erogazione: unica tranche entro 30 giorni** dalla stipula del contratto;
- **garanzia: assicurata dalla presenza del Fondo di Garanzia** (appositamente istituito) **per un importo pari all'80% del finanziamento.**

A fronte del finanziamento, è riconosciuta alle imprese interessate un'agevolazione consistente in un **contributo in conto interessi, finalizzato all'abbattimento del tasso ordinario praticato sul finanziamento**. Il contributo concedibile è, infatti, **pari** all'ammontare complessivo degli **interessi calcolati al tasso favorevole del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni,** di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali.

D.5 QUALI INVESTIMENTI SONO AMMISSIBILI?

R.5 Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti comunitari del settore di riferimento (per l'agricoltura regolamento (CE) n. 1857/2006, per la pesca regolamento (CE) 736/2008 e per gli altri settori regolamento (CE) n. 800/2008), sono **ammissibili tutte le spese per l'acquisto (o l'acquisizione in leasing) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo**, nonché di **hardware, software e tecnologie digitali**, **classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4**, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale (art. 5, DM 27 novembre 2013 e Punto 6 della Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567).

Dalle Faq pubblcate nel sito del MISE, emerge che **rientrano tra le spese ammissibili gli impianti fotovoltaici funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa**, laddove rientri nel concetto di "*impianti*", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti **diversi da quelli infissi al suolo**, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle **voci B.II.2 e B.II.3** dello schema previsto dall'art. 2424 c.c.

Al contrario, l'impianto eolico di qualsivoglia entità **non è ammissibile,** in quanto ai sensi della Circolare 4/T del 2006 dell'Agenzia del Territorio deve essere iscritto nella categoria 1/D *Opific,i* per la quale categoria si applica il coefficiente di ammortamento del 4% "Fabbricati destinati all'industria" e, quindi, in bilancio è ascrivibile alla **voce B.II.1.**

Tra le spese ammissibili rientrano anche arredi e attrezzature, in quanto classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle **voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4** dell'articolo 2424 del codice civile e **purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo**, correlati all'attività svolta dall'impresa ed ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

I beni usati non sono agevolabili.

Gli investimenti devono essere destinati:

- alla **creazione di una nuova unità produttiva**;
- all'**ampliamento di una unità produttiva esistente;**
- alla **diversificazione della produzione** di uno stabilimento;
- al **cambiamento fondamentale del processo di produzione** complessivo di una unità produttiva esistente;
- all'**acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva,** nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita **e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente per impedire la chiusura di uno stabilimento.**

D.6 QUANDO DEVONO ESSERE AVVIATI GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI?

R.6 Gli investimenti ammissibili alla "Nuova Sabatini" devono essere **avviati successivamente alla richiesta di finanziamento e conclusi entro il periodo di preammortamento e di prelocazione di massimo 12 mesi.**

Per **avvio dell'investimento** si intende "***la data del primo titolo di spesa ammissibile***".

Per **conclusione dell'investimento** si intende "*la* ***data dell'ultimo titolo di spesa*** *riferito all'investimento* ***o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene***".

I **beni strumentali non possono essere di valore inferiore a € 500 al netto dell'IVA** e devono essere **detenuti per almeno 3 anni dal completamento dell'investimento**, **pena la decadenza** dell'agevolazione stessa.

D.7 LA "NUOVA SABATINI" È CUMULABILE CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI?

R.7 La **cumulabilità** dell'agevolazione in esame con altri aiuti pubblici, compresi quelli "de minimis" per le quali il limite massimo erogabile è stato innalzato a € 200.000 nell'arco di 3 anni, è prevista **esclusivamente per le imprese non agricole e quelle del settore della pesca e acquacoltura entro i limiti previsti dall'art. 15, Regolamento GBER**, in base al quale l'intensità di aiuto non può superare:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Per costi ammissibili si intendono i costi degli investimenti materiali e immateriali ed i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di 2 anni.

D.8 QUANDO E COME VA PRESENTATA LA DOMANDA PER RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA "NUOVA SABATINI"?

R.8 La **domanda** per richiedere l'agevolazione prevista dalla "Nuova Sabatini" va presentata utilizzando **l'apposito modello pubblicato** dal 12 marzo sulla home page del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (**ww.sviluppoeconomico.gov.it**). La domanda**, a pena di invalidità**, deve essere **compilata in formato elettronico** ed **inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione** tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) **a partire dalle ore 9:00 del 31 marzo 2014 e fino alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande a causa di esaurimento delle risorse.**

L'elenco aggiornato delle banche che hanno aderito alla Convenzione è presente nel sito dell'ABI.

Le imprese, infatti, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie ed è compito del MISE comunicare, mediante avviso pubblicato nei siti internet del Ministero (www.mise.gov.it) e della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it), nonché nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Alla domanda si applica il **bollo**, **tranne** nei casi di domande appartenenti ai **settori agricoli** e della **pesca**. L'adempimento relativo all'imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa.

La domanda così compilata, unitamente all'ulteriore documentazione **eventualmente** necessaria (**dichiarazione per informazioni antimafia per contributo superiore a € 150.000, procura**), deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa** proponente o da un suo procuratore **mediante firma digitale** e presentata.

D.9 QUANDO E COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?

R.9 Le **richieste di erogazione** del contributo sono **evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa** e conforme a quanto indicato nella circolare n. 4567/2014, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

La stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all'impresa deve avvenire **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti,** che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario. (Art. 8 DM 27 novembre 2013).